

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARMI IN DOTAZIONE AI GUARDAPARCO  
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

TITOLO I, CAPO I  
GENERALITÀ – ARMI - ACCESSORI

*Articolo 1*  
*Generalità*

1. Il presente regolamento disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al servizio di vigilanza (di seguito Guardaparco) dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (di seguito Ente).
2. I Guardaparco con qualifica di agente di P.S. possono svolgere servizio armati unicamente in relazione alle attività di controllo faunistico.
3. L'armamento in dotazione ai membri del servizio vigilanza dell'Ente è adeguato e proporzionato alle esigenze di controllo faunistico.
4. Gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati o di reparto.

*Articolo 2*  
*Armamento individuale e accessori*

1. L'armamento individuale in dotazione ai Guardaparco dell'Ente Parco corrisponde esclusivamente alle necessità di controllo faunistico.
2. Le armi individuali in dotazione ai Guardaparco, da scegliersi all'atto dell'acquisto, corrispondono, per ogni Guardaparco abilitato all'uso delle stesse, a:
  - Carabina a otturatore girevole scorrevole calibro 243
  - Carabina a otturatore girevole scorrevole calibro 30.06
3. Al fine di migliorare l'efficacia del controllo faunistico ai sensi delle normative vigenti, le armi in dotazione individuale possono essere dotate di accessori e congegni di puntamento ottici, ad intensificazione di luce ed optoelettronici prodotti per esclusivo uso civile.

*Articolo 3*  
*Armamento di reparto e accessori*

1. L'armamento di reparto è costituito dalle armi e relativo munizionamento non assegnati nominalmente e presenti presso la sede dell'Ente del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa. Esso è costituito da:
  - Fucile con canna ad anima liscia calibro 12;
  - Armi atte al lancio di sostanze o strumenti narcotizzanti (lancia siringhe) da utilizzarsi esclusivamente per operazioni di cattura, analisi od eutanasia della fauna ai sensi della specifica normativa in materia.

2. L'arma di reparto è assegnata, per singolo giorno di impiego, dal Responsabile dell'Area Ambiente dell'Ente con atto scritto.
3. Il munizionamento delle armi di reparto è composto da:
  - munizioni calibro 12 con proietto monolitico o comunque privo di piombo, oltre che da munizioni calibro 12 con proietto in gomma, da utilizzarsi nei casi in cui, per ragioni diverse, si renda necessario procedere all'allontanamento di animali senza prevederne l'abbattimento.
  - munizioni narcotizzanti.
4. Al fine di migliorare l'efficacia del controllo faunistico ai sensi delle normative vigenti, le armi di reparto possono essere dotate di accessori e congegni di puntamento ottici, ad intensificazione di luce ed optoelettronici prodotti per esclusivo uso civile.

#### *Articolo 4*

##### *Numero delle armi in dotazione e di reparto*

1. Con riferimento all'armamento individuale di cui all'art. 2, il numero complessivo delle armi con il relativo munizionamento, costituito dal quantitativo di munizioni necessario all'attività di controllo faunistico, corrisponde al numero di agenti di P.S. in pianta organica autorizzati al prelievo faunistico; può essere aumentato di 1 unità per ogni tipologia d'arma, per sopperire ad eventuali necessità di manutenzione o sostituzione.
2. Il numero complessivo di armi e munizioni in dotazione di reparto è determinato e, ove necessario, modificato, in relazione alle esigenze di servizio, con provvedimento motivato del Direttore dell'Ente.
3. Il provvedimento che fissa il numero complessivo delle armi in dotazione e ogni sua modifica è comunicato al Prefetto di Bologna.

#### CAPO II

##### MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

#### *Articolo 5*

##### *Uso esclusivo delle armi e delle munizioni in dotazione o di reparto*

1. Gli addetti di cui all'art. 1 devono espletare il servizio di controllo faunistico muniti esclusivamente delle armi e relativo munizionamento assegnati in dotazione dall'Ente o di reparto, indossano l'uniforme e portando l'arma in custodia sino al momento dell'uso.
2. Non possono essere portate in servizio armi e munizioni diverse da quelle in dotazione o di reparto e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse.

#### *Articolo 6*

##### *Assegnazione dell'armamento individuale*

1. Le armi sono assegnate in via continuativa a tutti i Guardaparco in possesso della qualifica di Agente di P.S. ed abilitati all'uso delle stesse ed al controllo faunistico, con provvedimento del Direttore dell'Ente da comunicarsi al Prefetto, dal quale dovranno rilevarsi:
  - le generalità complete dell'agente;
  - gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
  - la descrizione delle armi (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
  - la descrizione del munizionamento.
2. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

3. Le armi di reparto di cui all'Art. 3 del presente regolamento vengono consegnate occasionalmente, nei casi previsti dallo stesso articolo con le modalità previste nel successivo articolo 8.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza nel territorio dell'Ente, ossia all'interno di una delle aree protette da questo gestite. E' altresì consentito il trasporto dell'arma, dal luogo di deposito delle armi sino ad altra area protetta, ancorché fuori dei confini giurisdizionali dell'Ente e viceversa.
5. Nel caso di frequenza del poligono di tiro a segno di cui all'art. 16 del presente regolamento gli addetti, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare le armi in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio dell'Ente, fino alla sede del poligono e viceversa.

### CAPO III TENUTA, CONSEGNA E CUSTODIA DELLE ARMI

#### *Articolo 7 Registri*

1. Presso l'Ente vengono istituiti i seguenti registri:
  - "Registro Generale Armi", in cui vengono caricate tutte le armi presenti presso l'Ente; in tale registro si annotano in apposite sezioni le assegnazioni individuali nonché le armi di reparto; il registro è vistato dall'Autorità di P.S. competente e dal Direttore dell'Ente;
  - "Registro Generale Munizioni", in cui vengono caricate e successivamente scaricate tutte le munizioni, individuali e di reparto.  
Tale registro è vistato dall'Autorità di P.S. competente e dal Direttore dell'Ente Parco.
  - "Registro armi di reparto e relative munizioni", sul quale si annotano: le armi di reparto con il relativo munizionamento presente, il carico, lo scarico e l'integrazione delle munizioni, il prelievo dell'arma di reparto. Ogni variazione nel quantitativo delle munizioni detenute dovrà essere immediatamente annotata sul registro dall'assegnatario, con l'indicazione del motivo che ha determinato la variazione, sia in aumento, sia in diminuzione; tale registro è vistato dal Direttore dell'Ente Parco.
  - "Registro personale delle munizioni", sul quale il singolo assegnatario dovrà registrare ogni operazione di prelievo, carico e scarico delle munizioni presenti all'interno dell'armadio blindato a questi assegnato. Tale registro dovrà restare all'interno dell'armadio blindato e dovrà riportare anche il numero di bossoli esplosivi presenti, che dovranno essere raccolti dopo l'uso ed appunto inseriti nell'armadio.
2. L'assegnatario dei registri, ad esclusione del Registro personale delle munizioni, è un Guardaparco, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, individuato con atto scritto dal Direttore dell'Ente, che può coincidere con il consegnatario di cui all'art. 10, comma 4.

#### *Articolo 8 Prelevamento e consegna dell'arma*

1. Le armi assegnate in dotazione individuale in via continuativa ai sensi dell'art. 6 comma 1, sono affidate previa annotazione degli estremi del documento di assegnazione, nell'apposito "Registro Generale Armi".
2. L'arma in dotazione individuale in via continuativa, da impiegarsi durante il singolo servizio, è prelevata, all'inizio del servizio stesso, presso l'armadio corazzato messo a disposizione dall'Ente, ad uso esclusivo del singolo assegnatario, posto all'interno del locale adibito a tale scopo e protetto con cancellata presso la sede dell'Ente del Parco dei Gessi Bolognesi e

Calanchi dell'Abbadessa. La medesima arma deve essere riposta nel luogo di prelievo al termine del servizio.

3. L'arma di reparto assegnata ai sensi dell'art. 3 comma 2, con le relative munizioni, è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armadio corazzato di Reparto situato all'interno del locale adibito a tale scopo e protetto con cancellata presso la sede dell'Ente del Parco dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa. La medesima deve essere riconsegnata nel luogo di prelievo al termine del servizio; ogni prelievo e riconsegna deve essere annotato nel "Registro armi di reparto e relative munizioni".
4. Le armi assegnate in via continuativa devono essere immediatamente consegnate presso la sede dell'Ente del Parco dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa allorquando venga meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto.
5. Della riconsegna dell'arma di cui al precedente comma 3 deve essere data immediata comunicazione al Prefetto.

#### *Articolo 9 Doveri dell'assegnatario*

1. Ogni Guardaparco al quale sono assegnate una o più armi in via continuativa deve:
  - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
  - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
  - c) segnalare immediatamente all'Ente ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa.
  - d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
  - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente all'esercitazione di tiro, maneggio e manutenzione di cui all'art. 16;
  - f) segnalare per iscritto ogni colpo esploso dalle armi in dotazione al Responsabile dell'Area Ambiente dell'Ente;
  - g) denunciare prontamente ogni smarrimento o furto di arma o munizioni alla Direzione dell'Ente e all'Autorità di P.S.
2. A tal fine l'assegnatario dovrà in particolare:
  - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
  - b) al termine del servizio riporre l'arma e le munizioni all'interno dell'armadio corazzato messogli a disposizione dall'Ente, ad uso esclusivo del singolo assegnatario, posto all'interno del locale adibito a tale scopo e protetto con cancellata presso la sede dell'Ente del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa. Dovrà altresì essere restituita al consegnatario di cui all'art. 10, comma 4, l'arma di Reparto con le relative munizioni.
  - c) evitare in ogni caso di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
  - d) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
  - e) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
  - f) compilare diligentemente il Registro personale delle munizioni.

#### *Articolo 10 Istituzione di armeria - Armi di Reparto*

1. L'istituzione dell'armeria non è necessaria in quanto si tratta di custodire armi in numero inferiore a quindici e munizioni in numero non superiore a duemila cartucce.
2. Presso la sede dell'Ente del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa è previsto un armadio corazzato di Reparto di cui al successivo art.12.

3. Le armi di reparto nonché le munizioni non assegnate in via continuativa sono custodite nell'apposito armadio di cui al successivo art. 12 e sono assegnate, ritirate e controllate, osservando le disposizioni del presente regolamento.
4. Le funzioni di consegnatario dell'armadio blindato sono svolte, con atto del Direttore dell'Ente, da un Guardaparco o, in caso di assenza, da un suo sostituto detto sub-consegnatario.
5. Il Direttore dell'Ente provvede alla nomina del consegnatario e dei sub-consegnatari.

#### *Articolo 11*

##### *Tenuta e custodia delle armi di reparto*

1. Il consegnatario delle armi di reparto è il Guardaparco di cui al precedente articolo 10.
2. In caso di sua assenza, o impedimento, sono autorizzati a svolgere le funzioni di responsabile della custodia delle armi suoi sostituti, come previsto con atto del Direttore dell'Ente.
3. Le armi di Reparto e quelle eventuali di riserva, scariche, nonché le munizioni non in dotazione ai Guardaparco, sono custodite nell'armadio corazzato di cui all'art. 12, collocato nella sede dell'Ente del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa in apposito locale non aperto al pubblico.

#### *Articolo 12*

##### *Armadio corazzato di Reparto*

1. L'armadio corazzato dove sono custodite armi e munizioni di Reparto deve essere tenuto sempre chiuso; l'apertura deve essere limitata alle operazioni di movimento armi ed alle ispezioni, ed essere effettuata in assenza di persone estranee all'Ente da parte del Consegnatario o del sub-consegnatario di cui all'art. 10, comma 4.
2. Tutte le operazioni relative alle armi e munizioni sono annotate, a cura del consegnatario o del sub-consegnatario, nel Registro armi di reparto e relative munizioni di cui all'art. 7.

#### *Articolo 13*

##### *Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario delle armi*

1. Il consegnatario, ovvero il sub-consegnatario, cura con la massima diligenza:
  - la custodia delle armi e la conservazione delle stesse nell'apposito armadio corazzato;
  - effettua controlli giornalieri e/o periodici;
  - cura la tenuta e la conservazione dei registri e della documentazione;
  - cura la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
  - dispone per la disciplina delle operazioni sulle armi e munizioni di Reparto, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni redigendo rapporti al Direttore per ogni irregolarità.

#### *Articolo 14*

##### *Norme di sicurezza durante la distribuzione, ritiro delle armi e delle munizioni di Reparto*

1. Durante l'operazione di consegna o ritiro delle armi o delle munizioni, nei locali ove si trova l'armadio corazzato di Reparto, non devono esservi persone estranee ai Guardaparco.

2. Le armi devono essere sempre consegnate e riconsegnate scariche. Le operazioni di caricamento devono avvenire immediatamente prima dell'abbattimento degli animali e lo scaricamento prima di lasciare il luogo di appostamento.
3. Non è ammessa procedura diversa per lo scarico e lo scarico delle armi ed in particolare tali operazioni non devono avvenire nei locali dove sono custodite le armi e le munizioni.

*Articolo 15*  
*Controlli, sorveglianza e custodia delle chiavi*

1. I controlli periodici nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono effettuati dal consegnatario o dal sub-consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni al Registro armi di reparto e relative munizioni.
2. Il Direttore può disporre visite di controllo e ispezioni interne per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni in materia di armamento.
3. Copia di riserva delle chiavi dell'armadio corazzato messo a disposizione ad uso esclusivo di ogni Guardaparco al quale siano state assegnate le armi di cui all'art. 2, sono conservate nella cassaforte dell'Ente presso la sede del Parco di Monteveglio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, in busta sigillata e controfirmata dal consegnatario, a cura del Direttore, che trattiene le chiavi del contenitore metallico.
4. Copia di riserva delle chiavi dell'armadio corazzato di Reparto messo a disposizione del consegnatario di cui all'art. 10, comma 4, sono conservate nella cassaforte dell'Ente presso la sede del Parco di Monteveglio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, in busta sigillata e controfirmata dal consegnatario, a cura del Direttore, che trattiene le chiavi del contenitore metallico.
5. Le chiavi della cassaforte dell'Ente presso la sede del Parco di Monteveglio sono nella esclusiva disponibilità del personale dell'Area ragioneria e contabilità dell'Ente, affinché l'accesso al contenitore metallico con chiusura di sicurezza di cui ai punti 3 e 4, non possa avvenire se non con la compartecipazione del Direttore e di altro dipendente dell'Ente in servizio presso la citata Area ragioneria.

CAPO IV  
RICONOSCIMENTO - IDONEITA FISICO-PSICHICA ED ATTITUDINALE DEI GUARDAPARCO E  
PROVVEDIMENTI LIMITATIVI ALL USO DELL' ARMA

*Articolo 16*  
*Addestramento al tiro*

1. I Guardaparco abilitati all'uso delle armi a scopo di controllo faunistico, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno una prova di tiro, presso un poligono abilitato.
2. A tal fine il Direttore provvede all'iscrizione, di tutti i Guardaparco abilitati all'uso delle armi ed in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ad un poligono nel quale sia possibile effettuare la necessaria prova di tiro.
3. Ogni Guardaparco abilitato all'uso delle armi a scopo di controllo faunistico, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, deve partecipare ad almeno un addestramento annuale, durante il quale deve sparare 10 colpi ed effettuare la prova di tiro di cui al comma 2.

*Articolo 17*  
*Tessere di riconoscimento dei Guardaparco*

1. I tesserini dei Guardaparco hanno dimensioni di mm come da L.r. e recano nella parte anteriore: spazio per la fotografia, numero della tessera, qualifica, cognome e nome, data e luogo di nascita, firma dell'agente di PS e dell'autorità che ha rilasciato il documento, nonché stampigliatura "Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale" con il logo dell'Ente.
2. Nella parte posteriore recano le diciture:
  - Tessera di riconoscimento
  - Data del rilascio,
  - L'Agente di P.S. XXXXXXXX ,ai sensi dell'art.5/5° c della Legge 7-3 1986 n.65, l' Ufficiale di P.G. o Agente di P.G. ai sensi dell' art.5/1° c della Legge 7-3 -1986 n.65 e dell'art.57/3° c del Codice di Procedura Penale, è autorizzato a portare senza bisogno di speciale licenza l'arma in dotazione.

*Articolo 18*  
*Accertamento dell'idoneità fisico-psichica ed attitudinale*

1. Nel corso del rapporto d'impiego, per i Guardaparco è accertata l'idoneità fisica e psichica al Servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Ente effettua visite mediche e accertamenti sanitari secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme vigenti, che tengano conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.
3. Il giudizio di idoneità al servizio può essere chiesto dall'Ente nei confronti dei Guardaparco rientrati in servizio dopo periodo di assenza per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e comunque in relazione a specifiche circostanze rilevabili d'ufficio dalle quali emerga la necessità o l'opportunità del suddetto giudizio.
4. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di Guardaparco dell'Ente, che espleta funzioni di P.S., è previsto un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli.

*Articolo 19*  
*Ritiro dell'arma*

1. Qualora venga emanato nei confronti di un Guardaparco dell'Ente il Decreto Prefettizio di cui all'art. 39 del T.U.L.P.S. con cui si vieta la detenzione di armi e munizioni, il Direttore dell'Ente dispone l'immediato ritiro della/delle arma/armi e del relativo munizionamento, indicando il soggetto responsabile del ritiro.
2. L'arma/le armi, con il relativo munizionamento, assegnata/e al Guardaparco dall'Ente viene/vengono parimente ritirata/e per il periodo di assenza dal servizio dovuta ad aspettativa per motivi di salute od al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.
3. L'arma/le armi, con il relativo munizionamento, deve/devono essere tempestivamente ritirata/ritirate nel caso di sospensione dal servizio ovvero nel caso in cui venga diagnosticata un'infermità di natura neuro-psichica, ovvero nei casi di manifesta alterazione correlata all'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.
4. L'arma/le armi, con il relativo munizionamento, deve/devono essere restituita/restituite all'atto di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

5. L'arma/ le armi, con il relativo munizionamento di cui ai commi precedenti del presente articolo, vengono depositate presso l'armadio corazzato di reparto di cui all'art. 12.

## CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 20* *Rinvio a norme di legge e di regolamento*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

### *Articolo 21* *Pubblicità del regolamento*

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dell'Ente.
2. Copia del presente regolamento sarà affissa nel locale adibito ad ospitare l'armadio di ricovero delle armi e delle munizioni di Reparto, così come i singoli armadi corazzati messi a disposizione dei singoli Guardaparco.
3. Copia del presente regolamento sarà altresì consegnata a tutti i Guardaparco ed al Responsabile dell'Area Ambiente.